

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 1899/80 del Consiglio, del 15 luglio 1980, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1980/1981, il prezzo limite dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette e il prezzo minimo di tali prodotti 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 1900/80 del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 564/80 che stabilisce le norme generali per operazioni di distillazione dei vini da tavola il cui contratto di consegna deve essere approvato prima del 15 aprile 1980 2
- ★ Regolamento (CEE) n. 1901/80 del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 3059/78 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi 3
- Regolamento (CEE) n. 1902/80 della Commissione, del 17 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 4
- Regolamento (CEE) n. 1903/80 della Commissione, del 17 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 6
- Regolamento (CEE) n. 1904/80 della Commissione, del 17 luglio 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 8
- Regolamento (CEE) n. 1905/80 della Commissione, del 17 luglio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 11
- ★ Regolamento (CEE) n. 1906/80 della Commissione, del 15 luglio 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia e nel Regno Unito di guanti a maglia non elastica né gommata originari di Macao 13
- ★ Regolamento (CEE) n. 1907/80 della Commissione, del 15 luglio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe, ecc., della voce 92.12 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio 15

(segue)

★ Regolamento (CEE) n. 1908/80 della Commissione, del 15 luglio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai pennelli, della sottovoce 96.01 B ex III della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio	17
Regolamento (CEE) n. 1909/80 della Commissione, del 16 luglio 1980, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento	18
Regolamento (CEE) n. 1910/80 della Commissione, del 16 luglio 1980, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento	19
★ Regolamento (CEE) n. 1911/80 della Commissione, del 16 luglio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'idrossido di potassio (potassa caustica) in soluzione acquosa della sottovoce 28.17 ex B della tariffa doganale comune, originario della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio	24
★ Regolamento (CEE) n. 1912/80 della Commissione, del 16 luglio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle macchine per cucire, altre, della sottovoce 84.41 A I b) della tariffa doganale comune, originarie della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio	25
Regolamento (CEE) n. 1913/80 della Commissione, del 17 luglio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca	27
Regolamento (CEE) n. 1914/80 della Commissione, del 17 luglio 1980, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali	30
Regolamento (CEE) n. 1915/80 della Commissione, del 17 luglio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	31
Regolamento (CEE) n. 1916/80 della Commissione, del 17 luglio 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	34

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

80/667/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 24 giugno 1980, recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma per il settore lattiero-caseario del Land Assia	36
---	----

80/668/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 24 giugno 1980, recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma per il settore lattiero-caseario in Inghilterra e nel Galles	37
--	----

80/669/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 24 giugno 1980, recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo agli ortofrutticoli freschi in Francia	38
---	----

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario (segue)

80/670/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 24 giugno 1980, recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma per la trasformazione delle carni bovine e per i salumi in Danimarca	39
80/671/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 24 giugno 1980, recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo alla macellazione dei bovini e alla lavorazione delle relative carni nei Paesi Bassi	40
80/672/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 24 giugno 1980, recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma per il settore delle patate del Land Baviera	41
80/673/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 24 giugno 1980, recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma per migliorare la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli nei Paesi Bassi	42
80/674/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 24 giugno 1980, recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo alla macellazione e trasformazione di suini nei Paesi Bassi	43
80/675/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 24 giugno 1980, recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli in Inghilterra e nel Galles	44
80/676/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 24 giugno 1980, recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma danese per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari	45
80/677/CEE :	
★ Parere della Commissione, del 25 giugno 1980, destinato al governo del Granducato del Lussemburgo in merito ad un progetto di regolamento ministeriale inteso ad assoggettare ad autorizzazione i trasporti di persone e di cose effettuati sul territorio lussemburghese mediante autoveicoli stradali e i loro rimorchi immatricolati in un paese diverso dal Lussemburgo	46
80/678/CEE :	
★ Trentatreesima direttiva della Commissione, del 4 luglio 1980, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali	48

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (CEE) n. 1710/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepenas, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1980/1981) (GU n. L 167 dell'1. 7. 1980)	51
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1899/80 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 1980

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1980/1981, il prezzo limite dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette e il prezzo minimo di tali prodotti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
visto il regolamento (CEE) n. 1119/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 2, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,
visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,
considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1119/78, un prezzo limite dell'aiuto per i piselli, le fave e favette deve essere fissato per i pannelli di soia ad un livello che, pur garantendo un reddito equo ai produttori, permetta di utilizzare i piselli, le fave e le favette negli alimenti per animali in condizioni di normale concorrenza con i pannelli;
considerando che il prezzo limite dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette deve riferirsi ad una qualità tipo rappresentativa della qualità media dei pannelli di soia venduti sul mercato comunitario;
considerando che l'articolo 2 dello stesso regolamento prevede la fissazione di un prezzo minimo tale da permettere un'equa remunerazione dei produttori, tenuto conto delle variazioni del mercato e delle spese d'inol-

tro dei prodotti in causa dalle zone di produzione alle zone di trasformazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1980/1981, il prezzo limite dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette, previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1119/78, è fissato a 37,59 ECU per 100 chilogrammi.
2. Tale prezzo è riferito ai pannelli di soia aventi un tenore :
 - del 44 % di proteine gregge totali,
 - dell'11 % di umidità.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1980/1981, il prezzo minimo d'acquisto dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 22,66 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 97 del 21. 4. 1980, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. C 182 del 21. 7. 1980, pag. 34.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1900/80 DEL CONSIGLIO**del 15 luglio 1980****che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 564/80 che stabilisce le norme generali per operazioni di distillazione dei vini da tavola il cui contratto di consegna deve essere approvato prima del 15 aprile 1980**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 459/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 564/80⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1293/80⁽⁴⁾, in previsione del fatto che talune operazioni di distillazione del vino da tavola saranno effettuate in due serie di operazioni, ha fissato talune date di scadenza per la stipulazione dei contratti di consegna a titolo della seconda serie di operazioni e per la loro approvazione da parte degli organismi d'intervento, nonché per lo svolgimento delle operazioni di distillazione; che i contratti di consegna stipulati vertono su quantitativi sempre leggermente inferiori a quello necessario per il risanamento completo del mercato; che è quindi opportuno prevedere il rinvio delle date di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 564/80 è modificato come segue :

- nell'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, la data del 1° luglio 1980 è sostituita da quella del 19 luglio 1980;
- nell'articolo 2, paragrafo 1, la data del 25 luglio 1980 è sostituita da quella del 13 agosto 1980;
- nell'articolo 7, la data del 31 agosto 1980 è sostituita da quella del 30 settembre 1980.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1980.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. SANTER

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 32.

⁽³⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1980, pag. 29.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1901/80 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 3059/78 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi è stato stabilito dal regolamento (CEE) n. 3059/78⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2143/79⁽²⁾;

considerando che la Comunità si è impegnata, nei confronti dei paesi fornitori di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3059/78, ad adattare la ripartizione fra gli Stati membri e ad introdurre procedure efficienti e rapide per la modifica di questa ripartizione, allo scopo di garantirne l'impiego ottimale;

considerando opportuno chiarire che la procedura stabilita dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3059/78 si applica per l'adattamento della suddetta ripartizione fatto a richiesta dei paesi fornitori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3059/78 è sostituito dal testo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1980.

Articolo 7

1. La ripartizione dei limiti quantitativi comunitari avviene in modo da consentire l'uso ottimale di questi limiti quantitativi e da raggiungere progressivamente una penetrazione più equilibrata dei mercati, mediante una migliore ripartizione degli oneri fra gli Stati membri.

2. Ove risultasse necessario, in particolare a motivo dell'evoluzione delle correnti commerciali, la ripartizione dei limiti quantitativi comunitari viene adattata in base alla procedura prevista all'articolo 15 e secondo i criteri definiti al paragrafo 1, onde garantire il loro uso ottimale.

3. Tuttavia, nei casi previsti al paragrafo 1 che rivestono un'importanza economica particolare per uno o più Stati membri, la Commissione presenta direttamente al Consiglio proposte di modifica della ripartizione. Il Consiglio delibera su tali proposte secondo l'articolo 113 del trattato ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 248 del 2. 10. 1979, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1902/80 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 1980****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1658/79⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 luglio 1980;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1658/79 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	89,35
10.01 B	Frumento duro	68,85 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	67,78 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	75,90
10.04	Avena	69,21
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	88,38 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	15,19
10.07 B	Miglio	0 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	79,54 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	139,95
11.01 B	Farine di segala	109,73
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	121,33
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	148,99

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1903/80 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 1980****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1659/79⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 luglio 1980;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		7	8	9	10	11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1904/80 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1980

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1585/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 2749/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2761/78⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2761/78, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2761/78, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2766/78⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹⁰⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva ;considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale o ellenico e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti ;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi ; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi ;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 14 e il 15 luglio 1980 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento ;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti ; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato ; che tale importo viene fissato forfettariamente ; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 160 del 26. 6. 1980, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁵⁾ GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽⁹⁾ GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 26.⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
15.07 A I a)	14,00 ⁽¹⁾	27,40 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	3,50 ⁽¹⁾	19,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	7,80 ⁽¹⁾	31,90 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	4,00	25,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	14,00	61,20 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per la Spagna, la Grecia e il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia : di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia : di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
07.01 N II	0,77	4,18
07.03 A II	0,77	4,18
15.17 B I a)	1,75	9,50
15.17 B I b)	2,80	15,20
23.04 A II	0,62	2,55

REGOLAMENTO (CEE) N. 1905/80 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1980

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti

trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1980.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

—
ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 luglio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	61,18
11.07 A II b)	71,41
11.07 B	83,21

REGOLAMENTO (CEE) N. 1906/80 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1980

relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia e nel Regno Unito di guanti a maglia non elastica né gommata originari di Macao

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3059/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2143/79⁽²⁾, in particolare gli articoli 11 e 15,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3059/78 fissa le condizioni per stabilire limiti quantitativi; che le importazioni in Francia e nel Regno Unito di guanti a maglia (categoria 11), originari di Macao, hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 del predetto articolo;

considerando che, conformemente al paragrafo 5 del suddetto articolo 11, in data 15 novembre 1979 sono state notificate a Macao richieste di consultazione; che, a seguito delle consultazioni così avviate, è opportuno subordinare i prodotti in questione a limiti quantitativi dal 1980 al 1982;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 del suddetto articolo 11, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato V dello stesso regolamento;

considerando che i prodotti in questione esportati da Macao fra il 1° gennaio 1980 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere detratti dal limite quantitativo del 1980;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione in Francia e nel Regno Unito dei prodotti della categoria riportata in allegato, originari di Macao, è subordinata ai limiti quantitativi che figurano nello stesso allegato, fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 2

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, spediti da Macao verso la Francia e il Regno Unito tra il 1° gennaio 1980 e la data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora messi in libera pratica, è effettuata su riserva della presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

2. I prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento da Macao verso la Francia e il Regno Unito sono subordinati al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 3059/78.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, tutti i quantitativi di prodotti spediti da Macao a decorrere dal 1° gennaio 1980 e messi in libera pratica sono detratti dal limite quantitativo stabilito per il 1980.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1980.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 248 del 2. 10. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

Cate- goria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe 1980	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Quantitativi annuali		
						1980	1981	1982
11	60.02 B	60.02-50 ; 60 ; 70 ; 80	Guanti a maglia non elastica né gom- mata :	F UK	1 000 paia	1 300 4 500	1 378 4 770	1 460 5 056
		60.02-50 ; 60 ; 80	Guanti a maglia non elastica né gommata, diversi da quelli della ca- tegoria 10, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	UK	1 000 paia	500	530	562

REGOLAMENTO (CEE) N. 1907/80 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1980

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe, ecc., della voce 92.12 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto europee, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1977, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1977 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 110/115 % di quello fissato per l'anno 1979; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimale comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimale è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che per i prodotti considerati, la percentuale così ridotta è pari al 30 %; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori — ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso — non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimale in questione;

considerando che per i supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe, ecc.,

della voce 92.12 della tariffa doganale comune e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 8 515 000 unità di conto europee e che, quindi, l'importo massimo è pari a 2 555 000 unità di conto europee; che, alla data del 3 luglio 1980, le importazioni nella Comunità di supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe, ecc., della voce 92.12, della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2789/79 che prevedono il rispetto di un importo massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi di Hong Kong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 21 luglio 1980, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Hong Kong :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 24. 12. 1979, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1908/80 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1980

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai pennelli, della sottovoce 96.01 B ex III della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto europee, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1977, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1977 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 110/115 % di quello fissato per l'anno 1979; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimale comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimale è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che per i prodotti considerati, la percentuale così ridotta è pari al 20 %; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori — ad eccezione di

quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso — non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che per i pennelli e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 3 753 000 unità di conto europee e che, quindi, l'importo massimo è pari a 751 000 unità di conto europee; che alla data del 2 luglio 1980, le importazioni nella Comunità di pennelli, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2789/79 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 21 luglio 1980, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
96.01 B ex III	Pennelli

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 24. 12. 1979, pag. 25.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1909/80 DELLA COMMISSIONE**del 16 luglio 1980****relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che gli organismi d'intervento tedesco, danese, irlandese e del Regno Unito dispongono di scorte di carni disossate d'intervento; che occorre evitare di prolungarne il magazzinaggio a causa dell'elevato costo; che, di conseguenza, si ravvisa l'opportunità di avvalersi della procedura di gara periodica di cui al regolamento (CEE) n. 2326/79 della Commissione⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:

- 500 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° aprile 1980;
- 3 000 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento tedesco e immagazzinate prima del 1° dicembre 1979;
- 3 000 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° marzo 1980;
- 1 000 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° dicembre 1979.

2. La vendita è effettuata secondo la procedura di gara, in conformità del regolamento (CEE) n. 2326/79.

3. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro e non oltre le ore 12 dell'8 settembre 1980.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.⁽³⁾ GU n. L 266 del 24. 10. 1979, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1910/80 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1980

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che la possibilità di offrire in permanenza carni bovine all'intervento ha determinato la formazione di rilevanti scorte nella Comunità; che parte degli acquisti d'intervento è stata immagazzinata sotto forma di carni disossate allo scopo di migliorare il sistema d'intervento in conformità del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1378/80⁽⁴⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77⁽⁶⁾, i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento possono essere fissati forfettariamente in anticipo; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita;

considerando che occorre conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁷⁾ per quanto concerne la vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio⁽⁸⁾ dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati fuori del territorio dello Stato membro da cui l'organismo dipende può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di tale Stato membro; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione⁽⁹⁾ ha stabilito il metodo da seguire per calcolare i prezzi di vendita di detti prodotti; che, onde evitare confusioni, occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano tali e quali ai prodotti stessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Durante il periodo dal 21 luglio al 5 settembre 1980 si procede alla vendita di circa:

- 1 000 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° marzo 1980;
- 2 000 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento tedesco e immagazzinate prima del 1° dicembre 1980;
- 3 000 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° marzo 1980;
- 600 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° marzo 1979.

2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. Le qualità e prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato I.

4. Le vendite sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare in conformità degli articoli da 2 a 5.

5. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi allegati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1980.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 53.

⁽⁵⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ANNEXE I — ANHANG I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANNEX I — BILAG I

Prix de vente exprimés en Écus par tonne⁽¹⁾⁽²⁾ — Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne⁽¹⁾⁽²⁾ — Prezzi di vendita espressi in ECU per tonnellata⁽¹⁾⁽²⁾ — Verkoopprijzen uitgedrukt in Ecu per ton⁽¹⁾⁽²⁾ — Selling prices expressed in ECU per tonne⁽¹⁾⁽²⁾ — Salgspriser i ECU/ton⁽¹⁾⁽²⁾

1. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	<i>Bullen A</i>		<i>Ochsen A</i>	
Filet	8 880		8 485	
Roastbeef	5 515		5 165	
Oberschalen	3 245		3 210	
Unterschalen	3 075		3 005	
Kugeln	3 200		3 110	
Hüften	2 925		2 900	
Kniekehlfleisch	2 530		2 500	
Hessen	2 260		2 140	
Dünnungen	1 905		1 670	
Bug mit Hesse	2 515		—	
Kamm mit Fehlrippe	2 496		—	
Brust mit Spannrippe	1 815		—	
2. DANMARK	<i>Ungtyre</i>	<i>Tyre</i>	<i>Kvier</i>	<i>Stude</i>
	<i>1. kvalitet</i>	<i>prima</i>	<i>1. kvalitet</i>	<i>1. kvalitet</i>
Mørbrad	7 630	—	—	—
Kød af bagfjerdinger (med undtagelse af fileter og mørbrad)	3 200	2 800	—	—
Udbenede forfjerdinger	2 365	2 235	2 120	2 185
Slag og bryst	1 965	1 770	1 585	1 715
3. IRELAND	<i>Steers 1, 2 and Heifers 2</i>			
Fillets			8 260	
Striploins			4 180	
Insides			3 230	
Outsides			3 120	
Knuckles			3 110	
Rumps			3 190	
Cube rolls			3 800	
Forequarters (excluding cube rolls)			2 365	
Plates and flanks			1 605	
Briskets			2 025	
Shins and shanks			2 275	
4. UNITED KINGDOM	<i>Steers and Heifers</i>			
Striploins			4 070	
Topsides			3 260	
Silversides			2 495	
Thick flanks			2 495	
Rumps			2 708	
Clod and sticking			1 640	
Foreribs			2 135	
Thin flank			1 355	
Flanks (plate)			1 355	
Briskets			1 355	

- (1) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.
- (1) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.
- (1) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.
- (1) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- (1) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.
- (1) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.
- (2) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
- (2) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (2) Il prezzo si intende netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (2) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
- (2) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (2) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
-

ANNEXE II — ANHANG II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANNEX II — BILAG II

**Adresses des organismes d'intervention — Anschriften der Interventionsstellen —
Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus —
Addresses of the intervention agencies — Interventionsorganernes adresser**

**BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND :** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (06 11) 1 56 40 App. 7 72 / 7 04, Telex : 041 1156

DANMARK : Direktoratet for markedsordningerne
EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK 1360 København K
tlf. (01) 15 41 30, telex 151 37 DK

IRELAND : Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78, Telex 4280 and 5118

UNITED KINGDOM : Intervention Board for Agricultural Produce, Fountain House
2 West Mall, Reading RG1 7QW, Berks.
Telex 848 302
Tel. (0734) 58 36 26.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1911/80 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1980**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'idrossido di potassio (potassa caustica) in soluzione acquosa della sottovoce 28.17 ex B della tariffa doganale comune, originario della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto europee, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1977, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già dei regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1977 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 110/115 % di quello fissato per l'anno 1979; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori — ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso — non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che per l'idrossido di potassio (potassa caustica) in soluzione acquosa, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 6 000 unità di conto europee e che, quindi, l'importo massimo è pari a 3 000 unità di conto europee; che, alla data dell'11 luglio 1980, le importazioni nella Comunità di idrossido di potassio (potassa caustica) in soluzione acquosa, originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2789/79 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 21 luglio 1980, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Romania:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
28.17 ex B	Idrossido di potassio (potassa caustica) in soluzione acquosa

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1980.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 24. 12. 1979, pag. 25.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1912/80 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1980

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle macchine per cucire, altre, della sottovoce 84.41 A I b) della tariffa doganale comune, originarie della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto europee, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1977, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1977 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 110/115 % di quello fissato per l'anno 1979; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che per i prodotti considerati, la percentuale così ridotta è pari al 15 %; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori — ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso — non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che per le macchine per cucire, altre, della sottovoce 84.41 A I b) della tariffa doganale comune, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 3 983 000 unità di conto

europee e che quindi l'importo massimo è pari a 597 450 unità di conto europee; che alla data del 9 luglio 1980, le importazioni nella Comunità di macchine per cucire, altre, della sottovoce 84.41 A I b) della tariffa doganale comune, originarie della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2789/79 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 21 luglio 1980, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.41	<p>Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:</p> <p>A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:</p> <p>I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore</p> <p>b) altre</p>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 24. 12. 1979, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1913/80 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1980

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2903/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 100/76, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente importante dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento sulla base dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, la differenza fra detti prezzi e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 110/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che fissa nel settore dei prodotti della pesca le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione dei loro importi⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione sia dei prezzi dei prodotti della pesca e delle disponibilità sul mercato della Comunità che dei prezzi sul mercato mondiale; che deve essere tenuto conto altresì delle spese menzionate alla lettera c) dello stesso articolo, dell'importanza economica delle esportazioni previste e degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 110/76, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi sul mercato mondiale devono essere stabiliti tenendo conto dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le specifiche esigenze di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione secondo la destinazione dei prodotti;

considerando che i prodotti di origine comunitaria sbarcati direttamente dai luoghi di pesca in porti situati fuori del territorio doganale della Comunità sono esclusi dal beneficio delle restituzioni;

considerando che attualmente gli sgombri interi congelati, i filetti congelati di sgombri e i merluzzi carbonari secchi e salati nonché gli sgombri secchi, salati o in salamoia possono essere oggetto di esportazioni economicamente importanti;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 686/78 della Commissione, del 6 aprile 1978, recante disposizioni complementari in merito alla concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti della pesca⁽⁴⁾, ai fini dell'applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione, i prodotti della pesca di origine comunitaria, congelati e/o trasformati a bordo di una nave immatricolata o registrata in un paese terzo e battente bandiera di un paese terzo, sono considerati come prodotti non aventi origine comunitaria;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale del mercato, in particolare ai prezzi dei prodotti della pesca nella Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare la restituzione come indicato nell'allegato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 100/76 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1980.

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU n. L 93 del 7. 4. 1978, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1914/80 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 1980****che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7, secondo comma,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2727/75 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del prelievo qualora la situazione del mercato consenta di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione di queste disposizioni o tali difficoltà rischino di prodursi;

considerando che, tenuto conto della situazione esistente sul mercato mondiale dei cereali, il mantenimento dell'attuale regime rischia di tradursi a breve termine nella fissazione anticipata dei prelievi per quantitativi notevolmente maggiori di quelli prevedibili in condizioni più normali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1855/80 della Commissione, del 14 luglio 1980 ⁽³⁾, ha sospeso

temporaneamente la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali e i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75; che i motivi che hanno condotto a questa sospensione sono tuttora validi e che è pertanto necessario mantenere questa misura per una durata limitata che consenta di seguire la situazione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 17 luglio 1980 indicata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1855/80 è sostituita dalla data del 24 luglio 1980.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 181 del 15. 7. 1980, pag. 30.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1915/80 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1980

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati;

che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71 ⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1980.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 luglio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la Penisola iberica — la zona V a) — gli altri paesi terzi	46,00 56,00 65,00 0
10.01 B	Frumento duro	—
10.02	Segala	25,00
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la Penisola iberica — gli altri paesi terzi	42,00 52,00 —
10.04	Avena per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	32,00 —
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 : — per le esportazioni verso l'URSS — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾ — tenore in ceneri da 521 a 600 : — per le esportazioni verso l'URSS — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾ — tenore in ceneri da 601 a 900 : — per le esportazioni verso l'URSS — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾ — tenore in ceneri da 901 a 1100 : — per le esportazioni verso l'URSS — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾ — tenore in ceneri da 1101 a 1650 : — per le esportazioni verso l'URSS — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾ — tenore in ceneri da 1651 a 1900 : — per le esportazioni verso l'URSS — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾	0 60,00 0 56,50 0 51,50 0 47,00 0 43,00 0 37,00
ex 11.01 B	Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 700 : — per le esportazioni verso l'URSS — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾ — tenore in ceneri da 701 a 1150 : — per le esportazioni verso l'URSS — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾ — tenore in ceneri da 1151 a 1600 : — per le esportazioni verso l'URSS — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾ — tenore in ceneri da 1601 a 2000 : — per le esportazioni verso l'URSS — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾	0 50,00 0 50,00 0 50,00 0 50,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro : — tenore in ceneri da 0 a 1500 : — per le esportazioni verso l'URSS — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾	0 80,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 : — per le esportazioni verso l'URSS — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾	0 60,00

⁽¹⁾ E le destinazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione (GU n. L 25 del 17. 1. 1975, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1916/80 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 1980****che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, terza frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre tener conto anche del quantitativo di cereali

necessario per la fabbricazione del malto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di esse, rilevati durante un periodo determinato rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1980.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1980

recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma per il settore lattiero-caseario del Land Assia

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(80/667/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che in data 17 dicembre 1979 il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato il programma per il settore lattiero-caseario del Land Assia, completato con ulteriori dati il 26 marzo 1980;

considerando che tale programma prevede la ristrutturazione, la razionalizzazione e l'ammodernamento degli impianti di lavorazione, di trasformazione e di distribuzione di latte e di fabbricazione e di distribuzione dei prodotti lattiero-caseari freschi al fine di aumentare i prezzi reali alla produzione per stabilizzare i redditi dei produttori; che esso costituisce pertanto un programma specifico ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che l'approvazione del programma può avvenire soltanto con riserva della politica che la Comunità dovrà adottare per tener conto delle eccedenze strutturali nel settore lattiero-caseario;

considerando che il programma reca i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1

del medesimo possono essere realizzati nel settore lattiero-caseario del Land Assia; che il superamento del termine previsto per l'esecuzione del programma di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del regolamento citato appare giustificato;

considerando che la misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma per il settore lattiero-caseario del Land Assia, notificato dal governo della Repubblica federale di Germania in data 17 dicembre 1979, in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77 e successivamente completato il 26 marzo 1980, è approvato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 24 giugno 1980****recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma per il settore lattiero-caseario in Inghilterra e nel Galles****(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(80/668/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che in data 7 dicembre 1978 il governo britannico ha notificato il programma per il settore lattiero-caseario in Inghilterra e nel Galles, integrandolo con ulteriori dati il 27 giugno 1979 e 7 febbraio 1980;

considerando che detto programma prevede la razionalizzazione e l'ammodernamento di impianti ed attrezzature per la commercializzazione del latte alimentare, nonché per la produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari freschi, allo scopo di mantenere l'attuale livello di consumo individuale del latte e di rispondere all'evoluzione della domanda; che il testo notificato costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che l'approvazione del programma è possibile soltanto fatta salva la politica che la Comunità adotterà per tener conto delle eccedenze strutturali nel settore lattiero-caseario;

considerando che il programma contiene un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77 dai quali risulta che gli obiet-

tivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati per il settore lattiero-caseario nel Regno Unito; che il termine previsto per l'esecuzione del programma non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del regolamento citato;

considerando che la misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma per il settore lattiero-caseario in Inghilterra e nel Galles, notificato dal governo britannico il 7 dicembre 1978 a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 e successivamente completato il 27 giugno 1979 e 7 febbraio 1980, è approvato.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1980

recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo agli ortofrutticoli freschi in Francia

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(80/669/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che in data 24 gennaio 1979 il governo francese ha notificato il programma relativo agli ortofrutticoli freschi, integrandolo con ulteriori dati il 13 marzo 1980 ;

considerando che detto programma prevede la creazione, l'ammodernamento e la razionalizzazione di aste al quadrante e degli impianti delle aste al quadrante al fine di concentrare l'offerta degli ortofrutticoli freschi e realizzare quindi una migliore valorizzazione della produzione di ortofrutticoli ; che il testo notificato costituisce pertanto un programma ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77 ;

considerando che il programma reca i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati per il settore degli ortofrutticoli freschi ; che il termine previsto per l'esecuzione del programma non supera la durata di

cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del regolamento citato ;

considerando che la misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il programma relativo agli ortofrutticoli freschi, notificato dal governo francese il 24 gennaio 1979 a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 e completato il 13 marzo 1980, è approvato.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 24 giugno 1980****recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio,
di un programma per la trasformazione delle carni bovine e per i salumi in
Danimarca**

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(80/670/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che in data 23 luglio 1979 il governo danese ha notificato il programma per la trasformazione delle carni bovine e per i salumi;

considerando che detto programma prevede la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di impianti per le operazioni di prima e di seconda trasformazione (macellazione e sezionamento), nonché impianti per le operazioni di terza trasformazione di carni bovine a scopi di miglioramento della redditività economica dei predetti impianti e di aumento delle capacità di trasformazione; che il testo notificato costituisce pertanto un programma ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che il programma contiene un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati per i settori in questione; che il termine

previsto per l'esecuzione del programma non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del regolamento citato;

considerando che la misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma per la trasformazione delle carni bovine e per i salumi, notificato dal governo danese il 23 luglio 1979 a norma del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 24 giugno 1980****recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo alla macellazione dei bovini e alla lavorazione delle relative carni nei Paesi Bassi**

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(80/671/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che in data 30 marzo 1979 il governo dei Paesi Bassi ha notificato il programma relativo alla macellazione dei bovini e alla lavorazione delle relative carni, completato con ulteriori dati il 5 novembre 1979;

considerando che il programma interessa la razionalizzazione della macellazione dei bovini, in particolare tramite l'ammodernamento e l'estensione delle attrezzature di sezionatura, refrigerazione e congelamento dei mattatoi di media e grande capacità al fine di aumentare il tasso di utilizzazione, di diminuire i costi unitari e di stabilizzare i redditi dei produttori; che esso costituisce quindi un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che il programma reca i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati nel settore della produzione dei bovini; che il termine previsto

per l'esecuzione del programma è rispettato e non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del regolamento citato;

considerando che la misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma relativo alla macellazione dei bovini e alla lavorazione delle relative carni notificato dal governo dei Paesi Bassi in data 30 marzo 1979, in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77 e successivamente completato il 5 novembre 1979, è approvato.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 24 giugno 1980****recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di
un programma per il settore delle patate del Land Baviera****(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)****(80/672/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che in data 16 maggio 1979 il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato il programma per il settore delle patate del Land Baviera, che ha successivamente integrato con altri dati l'11 gennaio 1980 ;

considerando che detto programma prevede l'ampliamento e la razionalizzazione delle installazioni di raccolta, di condizionamento, di trasformazione e delle reti di distribuzione delle patate al fine di realizzare un incremento della stabilità del mercato della patata e di permettere così ai produttori di vendere la loro produzione a dei prezzi ragionevoli ; che il testo notificato costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77 ;

considerando che l'approvazione del programma non tiene conto delle parti che prevedono degli investimenti nei settori della fecola di patate, dei fiocchi di patate e del tritello di patate oltre che degli investimenti riguardanti l'ampliamento delle capacità per la produzione di alcole di patate, sia perché il programma non fornisce i dati necessari previsti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77 e relativi a dette parti, sia perché dette parti non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 1 di detto regolamento ;

considerando che il programma, per quanto riguarda le parti approvate, contiene un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n.

355/77 dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati per il settore delle patate del Land Baviera ; che il termine previsto per l'esecuzione del programma non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del regolamento citato ;

considerando che la misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Il programma per il settore delle patate del Land Baviera, notificato dal governo della Repubblica federale di Germania il 16 maggio 1979 a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 e completato l'11 gennaio 1980, è approvato.

2. L'approvazione del programma non tiene conto delle parti che prevedono degli investimenti nei settori della fecola di patate, dei fiocchi di patate e del tritello di patate oltre che degli investimenti riguardanti l'ampliamento delle capacità per la produzione di alcole di patate.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 24 giugno 1980****recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma per migliorare la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli nei Paesi Bassi**

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(80/673/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che in data 30 marzo 1979 il governo dei Paesi Bassi ha notificato il programma per migliorare la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli, completato con ulteriori dati il 17 dicembre 1979;

considerando che il programma interessa la ristrutturazione e l'ammodernamento delle capacità esistenti di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli al fine di migliorare la situazione del settore e di contribuire ad una migliore valorizzazione dei prodotti in causa; che esso costituisce quindi un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che il programma reca i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati nel settore della produzione di ortofrutticoli; che il termine previsto per l'esecuzione del programma è rispettato e non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del regolamento citato;

considerando che la misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma per migliorare la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli notificato dal governo dei Paesi Bassi in data 30 marzo 1979, in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77 e successivamente completato il 17 dicembre 1979, è approvato.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1980

**recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio,
di un programma relativo alla macellazione e trasformazione di suini nei
Paesi Bassi**

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(80/674/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, in data 30 marzo 1979, il governo dei Paesi Bassi ha notificato il programma relativo alla macellazione e trasformazione di suini, completato con ulteriori dati il 5 novembre 1979;

considerando che il programma interessa la ristrutturazione della macellazione dei suini, in particolare tramite l'ammodernamento e la razionalizzazione dei macelli e delle attrezzature di sezionatura, congelamento e refrigerazione dei grandi mattatoi al fine di aumentare il tasso di utilizzazione, di diminuire i costi unitari e di stabilizzare i redditi dei produttori; che esso costituisce quindi un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che il programma reca i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati nel settore della produzione di suini; che il termine previsto per l'esecuzione del programma è rispettato e non supera

la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del regolamento citato;

considerando che misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma relativo alla macellazione e trasformazione di suini notificato dal governo dei Paesi Bassi in data 30 marzo 1979, in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77 e successivamente completato il 5 novembre 1979, è approvato.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione,

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1980

recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli in Inghilterra e nel Galles

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(80/675/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che in data 15 novembre 1979 il governo del Regno Unito ha notificato il programma relativo alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli in Inghilterra e nel Galles, integrandolo con ulteriori dati il 24 marzo 1980;

considerando che detto programma prevede l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti di cernita e di stoccaggio di prodotti ortofrutticoli (frutta, verdura e prodotti non commestibili), gli impianti connessi inclusi, oltre che degli impianti di trasformazione nei settori di produzione dei succhi di frutta e di congelazione di frutta e verdura allo scopo di meglio adattare la produzione e la vendita alle esigenze del mercato per quanto riguarda la quantità, la qualità e la forma di presentazione e di stabilizzare così il reddito dei produttori; che il testo notificato costituisce pertanto un programma ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che il programma reca i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai

quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati per il settore degli ortofrutticoli; che il termine previsto per l'esecuzione del programma non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del regolamento citato;

considerando che la misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma relativo alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli in Inghilterra e nel Galles, notificato dal governo del Regno Unito il 15 novembre 1979 a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 e completato il 24 marzo 1980, è approvato.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1980

recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma danese per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(80/676/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che in data 31 gennaio 1979 il governo danese ha notificato il programma per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che detto programma prevede la razionalizzazione e l'ammodernamento di impianti ed attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione del latte, nonché l'ampliamento di impianti per la produzione di determinati prodotti lattiero-caseari, allo scopo di una migliore utilizzazione delle capacità esistenti e un aumento del grado di trasformazione dei prodotti lattiero-caseari; che il testo notificato costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che l'approvazione del programma è possibile soltanto fatta salva la politica che la Comunità adotterà per tener conto delle eccedenze strutturali nel settore del latte e in ogni caso concerne unicamente gli elementi del programma che non riguardano la produzione di latte in polvere e burro;

considerando che detta approvazione inoltre è esclusa per i progetti il cui oggetto è la produzione di latte condensato, l'aumento delle capacità per il latte UHT o l'aumento delle capacità per la produzione di formaggio, progetti che hanno la conseguenza di aumentare le capacità esistenti per la lavorazione del latte o riguardano quei tipi di formaggio per i quali esistono già capacità eccedentarie e non sono garantiti sbocchi sul mercato;

considerando che il programma contiene un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77 dai quali risulta che gli obiet-

tivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati per il settore lattiero-caseario nella Danimarca; che il termine previsto per l'esecuzione del programma non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del regolamento citato;

considerando che la misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il programma per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari, notificato dal governo danese il 31 gennaio 1979 a norma del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato.

2. L'approvazione del programma concerne unicamente gli elementi del programma che non riguardano la produzione di latte in polvere e burro. Detta approvazione inoltre è esclusa per i progetti il cui oggetto è la produzione di latte condensato, l'aumento delle capacità per il latte UHT o l'aumento delle capacità per la produzione di formaggio, progetti che hanno la conseguenza di aumentare le capacità esistenti per la lavorazione del latte o riguardano quei tipi di formaggio per i quali esistono già capacità eccedentarie e non sono garantiti sbocchi sul mercato.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

PARERE DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1980****destinato al governo del Granducato del Lussemburgo in merito ad un progetto di regolamento ministeriale inteso ad assoggettare ad autorizzazione i trasporti di persone e di cose effettuati sul territorio lussemburghese mediante autoveicoli stradali e i loro rimorchi immatricolati in un paese diverso dal Lussemburgo**

(80/677/CEE)

In conformità dell'articolo 1 della decisione del Consiglio, del 21 marzo 1962, relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per talune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti⁽¹⁾, modificata dalla decisione 73/402/CEE del Consiglio⁽²⁾, il governo lussemburghese ha sottoposto alla Commissione, con lettera del 25 marzo 1980 della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, il testo di un progetto di regolamento ministeriale inteso ad assoggettare ad autorizzazione i trasporti di persone e di cose effettuati sul territorio lussemburghese mediante autoveicoli stradali e i loro rimorchi immatricolati in un paese che non sia il Lussemburgo.

La lettera della rappresentanza permanente lussemburghese è pervenuta alla Commissione il 9 aprile 1980 e, in conformità dell'articolo 1 della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962, è stata comunicata anche agli altri Stati membri.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della predetta decisione, la Commissione formula il seguente parere :

1. La Commissione constata in particolare che le misure previste dall'articolo 3 del progetto sono intese ad assoggettare ad autorizzazione i trasporti effettuati sul territorio lussemburghese a mezzo autoveicoli immatricolati in uno Stato membro, salvo il caso in cui detto Stato membro non sottoponga ad autorizzazione i trasporti della stessa natura effettuati nel proprio territorio mediante veicoli immatricolati nel Granducato.

Orbene, da una data precedente all'entrata in vigore del trattato CEE, i trasportatori di otto Stati membri possono effettuare liberamente trasporti di merci in provenienza o a destinazione del Lussemburgo o in transito attraverso tale paese, senza alcuna restrizione; soltanto i trasporti effettuati verso il Lussemburgo da trasportatori danesi sono soggetti, a seguito di un accordo bilaterale Lussemburgo-Danimarca del 1979, ad un regime di contingentamento e di autorizzazione. Per contro, i trasportatori lussemburghesi sono soggetti, dalle stesse date, a un regime di contingentamento

e di autorizzazione per i loro trasporti di merci con o in transito attraverso la Francia, la Repubblica federale di Germania, l'Italia e la Danimarca. Per i trasportatori lussemburghesi non esiste un regime restrittivo in ordine ai trasporti che gli stessi effettuano all'interno del Lussemburgo.

I provvedimenti predisposti dal governo lussemburghese sono intesi pertanto eventualmente a restringere, unicamente a danno dei trasportatori di taluni Stati membri, il diritto di effettuare trasporti in provenienza, a destinazione o in transito attraverso il Lussemburgo. Tali misure hanno l'effetto di rendere la situazione di tali trasportatori comparativamente meno favorevole di quanto essa non fosse al momento dell'entrata in vigore del trattato rispetto a quella dei trasportatori nazionali lussemburghesi e, eventualmente, a quella dei trasportatori di taluni altri Stati membri.

Di conseguenza, il progetto di regolamento granducale dovrebbe essere modificato per conformarlo alle prescrizioni dell'articolo 76 del trattato CEE.

2. La Commissione inoltre constata che la ricerca di soluzioni nel quadro di accordi bilaterali destinati a regolamentare la capacità di trasporti di merci su una determinata relazione internazionale di traffico per mezzo di contingenti introdotti su relazioni sulle quali questi non esistevano all'epoca della messa in vigore del trattato, è contraria agli orientamenti della Commissione in materia di politica comune dei trasporti. In effetti tali orientamenti mirano a sostituire progressivamente una parte importante dei contingenti bilaterali con un sistema di contingente comunitario, a introdurre maggiori facilitazioni nei trasporti bilaterali e a fissare i rimanenti contingenti bilaterali secondo norme e obiettivi comunitari.

3. La Commissione non ha obiezioni da formulare in ordine agli altri articoli del progetto di regolamento.

4. La Commissione non ha ritenuto necessario prendere l'iniziativa di una riunione informativa con rappresentanti del governo lussemburghese, né di una consultazione con gli altri Stati membri ai sensi dell'ar-

(1) GU n. 23 del 3. 4. 1962, pag. 720/62.

(2) GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 48.

articolo 2, paragrafo 3, della succitata decisione del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1980.

Per la Commissione

Richard BURKE

Membro della Commissione

5. La Commissione informa gli altri Stati membri del presente parere.

TRENTATREESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 1980****che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali****(80/678/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla trentaduesima direttiva 80/618/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che le disposizioni della direttiva 70/524/CEE prevedono che il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato alle condizioni delle conoscenze scientifiche e tecniche ;

considerando che i succedanei del latte contenenti antibiotici non devono essere somministrati agli animali oltre una certa età ; che è pertanto necessario fissare l'età massima oltre la quale questo tipo di alimenti non dev'essere distribuito agli animali ;

considerando che talune condizioni d'impiego della spiramicina sono state largamente sperimentate in parecchi Stati membri ; che sulla base dell'esperienza acquisita e degli studi effettuati appare chiaro che dette condizioni possono essere autorizzate in tutta la Comunità ;

considerando che lo studio di taluni emulsionanti ed agenti conservanti finora autorizzati a livello nazionale ha permesso di stabilire che tali additivi rispondono ai requisiti prescritti per la loro autorizzazione nella Comunità ;

considerando che l'impiego di taluni additivi attualmente compresi nell'allegato II richiede altri esami complementari ; che è pertanto necessario prorogare la durata di autorizzazione di tali sostanze ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono così modificati :

1. Allegato I

a) parte A, « Antibiotici » :

aa) la voce n. E 700 « Zinco-bacitracina » è completata come segue :

aaa) nella colonna « Età massima », a fronte dei succedanei del latte destinati ai vitelli, agnelli, capretti, è inserita l'indicazione « 6 mesi » ;

aab) nella colonna « Età massima », a fronte dei succedanei del latte destinati ai suinetti è inserita l'indicazione « 3 mesi » ;

bb) il testo della voce n. E 710 « Spiramicina » è sostituito dal seguente :

⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 171 del 4. 7. 1980, pag. 36.

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	
					ppm dell'alimento completo			
E 710	Spiramicina (base, macrolide)	I $C_{45}H_{78}O_{15}N_2$ II $C_{47}H_{80}O_{16}N_2$ III $C_{48}H_{82}O_{16}N_2$	Tacchini	26 settimane	5	20		
			Altri volatili da cortile ad eccezione delle anatre, oche, galline ovaiole, piccioni	16 settimane	5	20		
			Vitelli, agnelli, capretti	16 settimane	5	50		
				da 17 settimane a 6 mesi	5	20		
			Suinetti	6 mesi	5	80		Soli succedanei del latte
				4 mesi	5	50		
			Suini	3 mesi	5	80		Soli succedanei del latte
				da più di 4 mesi a 6 mesi	5	20		
Animali da pelliccia	—	5	20					

cc) sotto la voce n. E 711 « Virginiamicina », nella colonna « Età massima » a fronte dei succedanei del latte destinati ai vitelli è inserita l'indicazione « 6 mesi »;

dd) alla voce n. E 712 « Flavofosfolipolo »,

dda) nella colonna « Età massima » a fronte dei succedanei del latte destinati ai vitelli è inserita l'indicazione « 6 mesi »;

ddb) nella colonna « Età massima » a fronte dei succedanei del latte destinati ai suini è inserita l'indicazione « 3 mesi »;

b) alla parte E, « Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti » è inserita la voce seguente :

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					ppm dell'alimento completo		
E 415	Gomma di xantano		Tutte le specie animali				Tutti gli alimenti

c) alla parte G, « Agenti conservanti », sono aggiunte le voci seguenti :

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					ppm dell'alimento completo		
E 295 E 296	Acido fumarico D, L Acido malico		} Tutte le specie animali				} Tutti gli alimenti

2. All'allegato II

- a) parte A, « Antibiotici » : alla voce 21 « Virginiamicina », nella colonna « durata dell'autorizzazione » la data del 30 giugno 1980 è sostituita dalla data del 30 giugno 1981, fronte dei suinetti e vitelli ;
- b) parte C, « Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti » :
- aa) nella colonna « durata dell'autorizzazione » la data del 30 giugno 1980 è sostituita da quella del 30 novembre 1980 per la voce n. 21, « gomma di xantano » ;
- bb) nella colonna « durata dell'autorizzazione » la data del 30 giugno 1980 è sostituita da quella del 30 giugno 1981 per le voci qui di seguito elencate :
- N. 7 Gomma Karaya
 - N. 8 Poliricinoleato di poliglicerolo
 - N. 9 Monopalmitato di sorbitano
 - N. 10 Monostearato di sorbitano
 - N. 11 Tristearato di sorbitano
 - N. 12 Monolaurato di poliossietilen (20) sorbitano
 - N. 13 Monopalmitato di poliossietilen (20) sorbitano
 - N. 14 Monostearato di poliossietilen (20) sorbitano
 - N. 15 Tristearato di poliossietilen (20) sorbitano
 - N. 16 Monooleato di poliossietilen (20) sorbitano
 - N. 17 Stearato di poliossietilene (8)
 - N. 18 Stearato di poliossietilene (40)
 - N. 19 Esteri glicerici degli acidi grassi, ottenuti a partire dall'olio di soia ossidato per riscaldamento
 - N. 20 Gomma Ghatti
 - N. 22 Quillaia
 - N. 23 Esteri misti dell'acido lattico e degli acidi grassi alimentari col glicerolo e col glicol propilenico
 - N. 24 Monolaurato di sorbitano
 - N. 25 Monooleato di sorbitano
 - N. 26 Diottilsolfosuccinato di sodio
 - N. 27 Fosfatidi di ammonio (emulsionante YN)

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 1, punto 1, il 30 novembre 1980. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1710/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1980/1981)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 167 del 1° luglio 1980)

Pagina 40, articolo 1, paragrafo 1, ultima riga:

anziché: « 33 000 ettolitri »,

leggi: « 22 000 ettolitri ».
